

REGOLAMENTO RECANTE LE NORME DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
Articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023.**Premesse**

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei Contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 45 il quale disciplina gli incentivi per "funzioni tecniche", rinviando all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.

Visti i commi 2, 3 e 5 del citato articolo 45, che dispongono che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti previsti nei bilanci, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, per le funzioni tecniche svolte dal personale come specificate nell'allegato I.10, e per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale stesso.

Tutto ciò premesso, si adotta il seguente Regolamento:

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI**Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di attribuzione e le modalità di calcolo e di ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - di seguito Codice - nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa, nonché agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 31 dicembre 2024, a condizione che nei relativi quadri economici, o nel bilancio societario, sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici di lavori e, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, in coerenza con le disposizioni del Codice, a quelli relativi a servizi, inclusi quelli di ingegneria e architettura, e forniture. Gli incentivi sono riconosciuti, a fronte dell'esistenza di un formale atto di nomina e dell'accertamento delle mansioni regolarmente svolte, e liquidati a norma del presente Regolamento.

Art. 2 Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni e attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice.

2. La quota dell'80% di cui al successivo art. 3, comma 5, lett. a), è destinata a incentivare l'attività dei soggetti, anche aventi qualifica dirigenziale, che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice e concorrono, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza delle attività di acquisto di lavori, servizi e forniture poste in essere da ConSer VCO, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

Art. 3 Risorse per le funzioni tecniche e per l'innovazione, la formazione e la copertura assicurativa

1. Le risorse finanziarie da destinare agli incentivi per funzioni tecniche, comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico di ConSer VCO, sono previste a carico degli stanziamenti delle singole procedure di affidamento in misura non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa.

2. La percentuale massima sopra individuata è così graduata in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO LAVORI	Percentuale
Minore o uguale a 150.000 euro	1,75%
Da 150.001 a 500.000 euro	1,50%
Da 500.001 a 1.000.000 euro	1,00%
Da 1.000.001 a 5.538.000 euro	0,75%
Maggiore di 5.538.000 euro	0,5 %

IMPORTO SERVIZI o FORNITURE	Percentuale
Minore o uguale a 140.000 euro	1,50%
Da 140.001 a 221.000 euro	1,00%
Da 221.001 a 1.000.000 euro	0,75%
Da 1.000.001 a 5.000.000 euro	0,50 %
Maggiore di 5.000.000 euro	0,25 %

3. Lo stanziamento può essere maggiorato fino a un massimo del 20 % in caso di contratti caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia dei lavori, servizi o forniture da acquisire, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o a difficoltà logistiche o particolari problematiche operative, che richiedono un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

4. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di gara/affidamento si verificano dei ribassi.

5. Il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

6. Gli importi di cui ai precedenti commi, in particolare, sono destinati:

- per una quota dell'80% tra il RUP e i soggetti che svolgono le attività indicate al successivo articolo 6, e ai loro collaboratori. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale di ConSer VCO, in quanto affidate a personale esterno all'organico di quest'ultima, o che risultino prive dell'accertamento dell'esistenza di un formale atto di nomina, o che eccedano i limiti soggettivi previsti per singolo soggetto dal successivo art. 5, incrementano la quota di cui alla successiva lett. b.
- per una quota del 20% - alle finalità di cui al successivo art. 3, con esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

7. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, non imputabili a errori, omissioni, imperizia o inerzia da parte dei soggetti destinatari dell'incentivo, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, se comportano opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.

8. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 4 Quota a destinazione vincolata

1. La quota di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte di incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo beneficiario di cui all'art. 5;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 12;
- la quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a professionisti esterni.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito del budget aziendale, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo le previsioni di budget, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale;
- specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal beneficiario nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso.

2. Nel caso in cui siano adottati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al precedente art. 4.

Art. 6 Soggetti Interessati

1. Sono destinatari della quota incentivante, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività:

ConSer V.C.O. S.p.A. – Via Olanda, 55 – 28922 **Verbania (VB)** Sede Legale – P.IVA 01945190039 – C.F. 93024180031

Tel.0323/518711 – PEC conservco@lwcert.it - www.conservco.it

Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. VCO al n. REA 191791

Sede Operativa – Via per Gravellona Toce – 28802 **Mergozzo (VB)** – Tel. 0323/80858

Sede Operativa – Via Unità d'Italia, 17 – 28844 **Villadossola (VB)** – Tel. 0324/238314

- a. responsabile unico del progetto - RUP;
 - b. responsabile di fase;
 - c. collaborazione all'attività del RUP, responsabili/addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - d. programmazione della spesa per investimenti;
 - e. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - f. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - g. predisposizione dei documenti di gara;
 - h. direzione dell'esecuzione;
 - i. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - j. collaudo tecnico-amministrativo;
 - k. verifica di conformità;
 - l. regolare esecuzione.
4. I collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie, sono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
5. Resta inteso che il riconoscimento dell'incentivo è subordinato all'esistenza di un formale atto di nomina e dell'accertamento da parte del RUP delle mansioni regolarmente svolte.

Art. 7 Individuazione dei soggetti coinvolti, gruppo di lavoro e criteri per la scelta

1. In relazione all'organizzazione degli uffici, il personale chiamato a svolgere il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del progetto, ai fini della successiva individuazione e nomina da parte del direttore generale.
2. Gli incarichi devono essere svolti da personale qualificato, in possesso dei requisiti di legge per poterli svolgere, e dotato di una specializzazione e un grado d'esperienza adeguato. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato.
3. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione;
 - b. della competenza, dell'esperienza acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi;
 - c. dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili garantisce, anche con ricorso alla rotazione, il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste e fermo restando che più incarichi possono essere ricoperti anche dallo stesso soggetto, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dalla legge.
5. L'atto di nomina deve individuare le funzioni/attività svolte dal personale indicato nonché, ove possibile, un cronoprogramma con i tempi di esecuzione. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel conseguente provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate e delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è effettuata in base al livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui agli Allegati 1 e 2, motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001, né al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, ovvero che ha, direttamente o indirettamente, interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura. In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione, previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.
9. Il soggetto che conferisce l'incarico, è tenuto ad acquisire preventivamente un'autocertificazione circa l'insussistenza di condanne in capo al soggetto beneficiario degli incentivi per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse di cui ai precedenti commi.

Art. 8 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. i lavori in amministrazione diretta;
 - b. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.

CAPO 2 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**Art. 9 Ripartizione dell'incentivo alle attività tecniche**

1. La ripartizione dell'incentivo per le singole procedure è operata *ex ante*, tenendo conto della complessità della procedura e della natura delle attività svolte sulla base di quanto proposto dal RUP, nonché delle responsabilità personali e della mole di lavoro di ciascun soggetto incaricato e avviene secondo i coefficienti percentuali di cui agli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. In caso di contratti misti gli incentivi sono corrisposti tenendo conto delle rispettive componenti.
3. Con riferimento alle perizie di variante e suppletive, l'incentivo è riconosciuto sull'importo suppletivo della perizia di variante, in relazione al valore eccedente le iniziali previsioni e calcolato sui prezzi a base della procedura, a condizione che tali varianti non risultino imputabili ad errori, omissioni, imperizia o inerzia da parte dei soggetti destinatari dell'incentivo, accertati dalla stazione appaltante.
4. Con riferimento alle procedure di affidamento per la conclusione di Accordi Quadro, il calcolo dell'incentivo è effettuato sull'ammontare dei singoli contratti attuativi, ferma l'applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento in merito alla ripartizione del relativo importo.
5. Qualora uno stesso soggetto rivesta più di un incarico il compenso sarà determinato dalla somma degli incentivi previsti dagli Allegati di cui al precedente comma 1.
6. Nel caso in cui non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle previste dagli Allegati, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO 3 – DISPOSIZIONI COMUNI**Art. 10 Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario, anche di qualifica dirigenziale, secondo le quote individuate nelle tabelle di cui agli Allegati 1 e 2. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella relazione del RUP di cui all'art. 12.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che viola obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile all'Amministratore Unico e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

Art. 11 Tempi e costi delle procedure, riduzione dell'incentivo

1. Il RUP, esercitando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del gruppo di lavoro, assicura la conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati nell'Allegato I.3 del Codice, nonché il rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto per la corretta esecuzione del contratto.
2. I termini per la Direzione dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore. I termini per il collaudo o per la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice.
3. In caso di ritardi rispetto ai tempi di cui ai commi 1 e 2 o di eventuali incrementi ingiustificati dei costi previsti dal contratto, derivanti da colpe imputabili agli incaricati e qualora tali ritardi o aumenti superino il 20% del tempo assegnato o dell'importo contrattuale, agli stessi sarà applicata una riduzione dell'incentivo dovuto.
4. In caso di ritardi, la riduzione sarà applicata nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo complessivo spettante quale incentivo.

5. In caso di aumenti dei costi previsti dal contratto, non conseguenti a varianti disciplinate dall'art. 120 del Codice, sarà applicata una riduzione sull'importo complessivo spettante quale incentivo dell'1 per cento (1%) per ogni cinque per cento (5%) di ingiustificato aumento di costo sull'appalto.

6. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile, spettante al direttore generale, il RUP avvierà un formale procedimento, contestando per iscritto, gli errori e/o ritardi, assegnando all'incaricato un termine non inferiore a dieci giorni per la ricezione di eventuali giustificazioni e controdeduzioni in merito e valutando le giustificazioni addotte, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento con il quale individuerà l'entità delle riduzioni da applicare. In esito a tale procedimento, il RUP relazionerà al direttore generale, proponendo l'applicazione della riduzione in occasione della liquidazione delle competenze.

7. Le riduzioni di cui ai commi precedenti potranno essere applicate anche nell'ipotesi di ritardi nel pagamento delle fatture, qualora il ritardo sia imputabile al RUP, al Responsabile di fase e/o al collaboratore tecnico-amministrativo e superi il 20% del termine convenuto per il pagamento.

8. In caso di dimissioni da parte del personale incaricato, sono riconosciuti allo stesso gli incentivi maturati antecedentemente alla data delle dimissioni, parametrati allo stato d'avanzamento dei lavori/servizi/forniture.

9. Per gravi ritardi o mancato svolgimento dei compiti assegnati il RUP può richiedere la sostituzione dell'incaricato, per motivi derivanti da omissioni e/o colpe gravi regolarmente accertate. Al soggetto sostituito non sarà corrisposto alcun compenso, che sarà invece riconosciuto all'incaricato subentrante, tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare il lavoro già svolto dal sostituito.

Art. 12 Pagamento dell'incentivo

1. Il pagamento delle quote incentivanti è subordinato alla verifica che tutte le prestazioni siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali riduzioni di cui all'art. 11.

2. La richiesta di pagamento delle quote spettanti, è corredata da una relazione sottoscritta dal RUP e controfirmata dal soggetto interessato, contenente tutte le informazioni utili alla descrizione delle attività svolte, alla verifica dei presupposti per la liquidazione degli incentivi e il prospetto di liquidazione.

3. Il controllo di merito sull'intera istruttoria e la verifica dei contenuti della relazione di cui al precedente comma, è demandato al direttore generale, cui compete anche la verifica delle funzioni proprie del RUP.

4. La liquidazione degli incentivi avviene, con cadenza annuale a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio, con le seguenti modalità:

- a. a seguito del verbale di inizio servizi/lavori/forniture si procede alla liquidazione nei seguenti termini:
 - i. 100% delle competenze maturate dal personale incaricato delle seguenti attività: a) programmazione della spesa per investimenti; b) fase di affidamento e predisposizione dei documenti di gara;
 - ii. 30% delle competenze maturate dal Responsabile Unico del Progetto;
- b. a seguito dell'avvenuta verifica e validazione del progetto si procede alla liquidazione nei seguenti termini:
 - i. 100% delle competenze del personale impegnato nella verifica del progetto.
- c. saranno liquidate proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori/servizi/forniture, le competenze del personale impegnato nell'esecuzione del contratto, e in particolare:
 - i. al Direttore dell'esecuzione nei servizi/forniture e ai collaboratori all'attività del DEC per la fase di esecuzione del contratto, sarà liquidato l'80% del corrispettivo in maniera proporzionale ai singoli S.A. mentre la restante quota del 20% sarà erogata successivamente all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo/certificato di conformità;
 - ii. al RUP, sarà liquidata la somma del restante 50% delle proprie competenze in maniera proporzionale ai singoli S.A. mentre la restante quota del 20% sarà erogata successivamente all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo/certificato di conformità.

5. Ai fini dell'erogazione degli incentivi dovrà essere verificato e appositamente richiamato nel provvedimento di liquidazione, l'aggiornamento a cura del RUP dei dati della piattaforma digitale dedicata, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dal Codice.

6. Al pagamento dell'incentivo tecnico di cui al presente Regolamento, provvede l'ufficio preposto al pagamento delle partite stipendiali al personale, previa verifica circa l'osservanza del tetto massimo individuale alla percezione di incentivi di cui al precedente articolo 5.

CAPO 4 – NORME FINALI

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice, entra immediatamente in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Amministratore Unico di ConSer V.C.O. S.p.A.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 225, comma 9, 226, comma 1, e 229, comma 2, del Codice, e del decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, le nuove disposizioni del Regolamento in materia di incentivi si applicano:

- a. alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025;
- b. alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati a partire dal 1° gennaio 2025;
- c. agli incarichi di progettazione formalizzati a partire dal 1° gennaio 2025.

Art. 14 Informazione e confronto

1. Dei contenuti di cui al presente Regolamento è fornita comunicazione/informativa alle Organizzazioni Sindacali.
2. L'ufficio personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 15 Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento devono intendersi di natura dinamica e mobile. Pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva, in ogni caso, la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare della società.
3. Gli Allegati possono essere aggiornati con cadenza annuale con atto del direttore generale, nel rispetto dei documenti organizzativi interni.

Allegato 1 SERVIZI e FORNITURE

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (da allegato I.10)			Percentuale incentivi
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)			30%
RESPONSABILE DI FASE (RP)			
PROGRAMMAZIONE, PREDISPOSIZIONE E AFFIDAMENTO	Programmazione		5%
	Collaborazione all'attività del RUP per la fase di affidamento servizi/forniture Addetti alla gestione tecnico-amministrativa * Nel caso il RUP/RP ritenga non necessario avvalersi di di una o più tipologie di collaboratori TECNICI per la fase di affidamento il relativo incentivo sarà corrisposto al RUP/RP	Supporto giuridico - amministrativo	10%
		Supporto tecnico	10%
		Predisposizione documenti di gara e procedure di gara	10%
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	DEC		20%
	Collaborazione all'attività del DEC per la fase di esecuzione Addetti alla gestione tecnico-amministrativa * Nel caso il DEC ritenga non necessario avalersi di una o più tipologie di collaboratori per la fase di esecuzione, il relativo incentivo sarà corrisposto al DEC	Supporto tecnico	5%
		Supporto contabile	5%
		Supporto flussi informativi	5%
			100%

Allegato 2 LAVORI

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (da allegato I.10)			Percentuale incentivi
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)			30%
RESPONSABILE DI FASE (RP)			
PROGRAMMAZIONE, PREDISPOSIZIONE E AFFIDAMENTO	Programmazione		10%
	Collaborazione all'attività del RUP per la fase di affidamento servizi/forniture Addetti alla gestione tecnico-amministrativa * Nel caso il RUP/RP ritenga non necessario avvalersi di di una o più tipologie di collaboratori TECNICI per la fase di affidamento il relativo incentivo sarà corrisposto al RUP/RP	Supporto giuridico - amministrativo	10%
		Supporto tecnico	10%
		Predisposizione documenti di gara e procedure di gara	10%
		VERIFICA PROGETTAZIONE ai fini della Validazione	
		Verifica Progetto Esecutivo	5%
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Collaborazione all'attività del RUP per la fase di esecuzione Addetti alla gestione tecnico-amministrativa * Nel caso il RUP ritenga non necessario avalersi di una o più tipologie di collaboratori per la fase di esecuzione, il relativo incentivo sarà corrisposto al RUP	Supporto tecnico	5%
		Supporto contabile	5%
		Supporto flussi informativi e monitoraggio adempimenti trasparenza e monitoraggio opere pubbliche	10%
			100%